



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 3/17

1) Le proposte in materia di sicurezza: semplificare la normativa

Un disegno di legge propone di ridurre il Testo Unico da 306 a 22 articoli con l'obiettivo di un miglioramento sostanziale della salute e sicurezza.

Punto sicuro quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro dal quale è tratta questa informativa, si occupa di un disegno di legge tendente al riordino e alla semplificazione del D.Lgs. 81/2008, a firma dei senatori Maurizio Sacconi, Serenella Fucksia e Johann Karl Berger; una semplificazione estrema che porterebbe la normativa in materia di salute e sicurezza del Testo Unico dagli attuali 306 articoli e 51 allegati a 22 articoli e 5 allegati.

Questo aggiornamento tratta di una proposta che prevede la possibilità per "medici del lavoro o altri professionisti esperti in materia di sicurezza sul lavoro", di verificare l'avvenuto adempimento in azienda degli obblighi in materia di salute e sicurezza e certificare, sotto la propria responsabilità, la correttezza delle misure di prevenzione e protezione adottate dalla singola azienda.

Non bisogna dimenticare inoltre le modifiche, contenute nel disegno di legge, relative alla responsabilità del datore di lavoro. Secondo i proponenti è "colpa di organizzazione" con la conseguenza che *'essa viene meno ove l'imprenditore dimostri di aver provveduto ad organizzare la sua azienda in modo corretto e attento rispetto alle esigenze di tutela dei propri lavoratori'* (come riportato nella presentazione del disegno di legge).

Riportiamo a seguire il testo di un'intervista di *Tiziano Menduto di Punto sicuro* a Maurizio Sacconi, presidente della 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato della Repubblica

Domanda :

Cerchiamo di comprendere come si è arrivati al disegno di legge, di cui lei è il primo firmatario, relativo al riordino e alla semplificazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Al di là dei contenuti che approfondirei più avanti, perché avete sentito l'esigenza di sfrondare così ampiamente il D. Lgs. 81/2008, un Testo Unico che malgrado tutto ha contribuito ad una diminuzione sensibile, dal 2008 ad oggi, degli infortuni?

Maurizio Sacconi (in seguito M.S.) : "Come ha ben spiegato nei giorni scorsi una titolare di *bad and breakfast* al Corriere, la attuale regolazione è sostanzialmente a taglia unica e tarata sulla fabbrica pesante. Prevalgono gli adempimenti formali, sostenuti da sanzioni significative, che per molte piccole imprese, specie del terziario, sono sproporzionati. In generale, oltre una certa soglia, il formalismo rischia di allontanare l'imprenditore da un approccio sostanzialista alla sicurezza".

Domanda

Ci racconti quali ritiene siano i punti determinanti della vostra proposta e quali i vantaggi rispetto alla situazione attuale...

M.S.: "La proposta ha lo scopo di promuovere nei luoghi di lavoro una attenzione olistica alla salute del lavoratore attraverso una sorveglianza sanitaria che partecipi della attività di prevenzione del servizio sanitario nazionale. Dal lato dell'impresa ne distingue dimensione e caratteristiche sollecitando, anche attraverso criteri di bonus malus nella definizione premio INAIL, scelte imprenditoriali rivolte alla qualità totale dell'impresa e all'impiego delle tecnologie più evolute anche ai fini della sicurezza".

Domanda

Un testo come quello del vostro disegno di legge non rischia di scontrarsi con le attuali direttive europee da recepire, con il rischio di nuove messe in mora?

M.S.: "Assolutamente no. Il modello di riferimento assunto è la regolazione vigente in Svezia, paese dell'Unione".

Domanda

Uno degli aspetti rilevanti del disegno di legge è la possibilità del supporto di medici del lavoro o di altri professionisti esperti per verificare l'avvenuto adempimento in azienda degli obblighi in materia di salute e sicurezza rilasciando una apposita "certificazione" avente valore legale di presunzione rispetto agli obblighi di legge. Per questa importante certificazione è garantito un sufficiente grado di autonomia dei certificatori rispetto alle aziende da certificare?

M.S.: "I certificatori appartengono a professioni ordinistiche o sono figure di comprovata esperienza che dovranno registrarsi presso il Ministero del lavoro. La loro terzietà è comunque sostenuta da un impianto sanzionatorio adeguato a prevenire ogni comportamento doloso o anche gravemente colposo".

Domanda

Sicuramente il tema della semplificazione e razionalizzazione della normativa in materia di salute e sicurezza è correlato anche alle specificità della struttura produttiva italiana che è fatta in gran parte di piccole e medie aziende e non solo da grandi aziende ben strutturate organizzativamente. Il vostro disegno di legge tiene conto delle differenti realtà aziendali?

M.S.: "Sì, come ho detto, è un criterio fondamentale. Basti pensare agli studi professionali che sono spesso paragonabili ad abitazioni o sono addirittura contemporaneamente "casa e bottega".

Domanda

Quale sarà l'iter del vostro disegno di legge? Quanto tempo passerà prima che sia discusso in Commissione o in Senato?

M.S.: "Premesso che siamo prossimi alla conclusione della legislatura, il ddl è stato presentato con lo scopo di aprire una discussione tecnica, culturale, politica sui modi con cui rendere ogni ambiente di lavoro più sicuro e contestualmente liberare l'impresa dalla oppressione burocratica quando non necessaria. Solo dopo un adeguato approfondimento di questa ipotesi di lavoro sarà possibile, nella prossima legislatura, avviare l'iter legislativo".

Domanda

Infine ci può raccontare la sua attuale esperienza di Presidente della 11ª Commissione permanente su Lavoro e previdenza sociale? Sono spesso affrontati dalla Commissione i temi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro?

M.S.: "La salute e sicurezza sul lavoro è un parametro immanente nella legislazione lavoristica. Basti pensare alle complessità che derivano dalla crescente diffusione del lavoro agile. Non si tratta di un segmento del mercato del lavoro ma del cambiamento diffuso di tutti i lavori con l'impiego delle nuove tecnologie digitali ed il progressivo ridimensionamento della postazione fissa e dell'orario. Il Testo unico riunisce la pesante regolazione che si è via via sedimentata nel contesto della seconda rivoluzione industriale della quale ora vengono meno i presupposti della grande fabbrica e della produzione seriale. La mia esperienza mi induce a ritenere che dovremo sempre più ridimensionare la fonte legislativa perché rigida in favore della più duttile normazione secondaria, soprattutto tecnica, e della ancor più duttile contrattazione in particolare nella dimensione aziendale. Tutto ciò anche in materia di salute e sicurezza".

Fonte : www.punto sicuro.it - Senato della Repubblica, Disegno di legge n. 2489 d'iniziativa dei Sen. Maurizio Sacconi, Serenella Fucksia e Johann Karl Berger, " Disposizioni per il miglioramento sostanziale della salute e sicurezza dei lavoratori" - **Vedi all. sic .1**

2) Procedure standardizzate per la Valutazione del Rischio: istruzioni Operative

Identificazione dei pericoli presenti in azienda, valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

Presentiamo un approfondimento sulle procedure standardizzate tratto dal Bollettino dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, Toscana .

Le procedure standardizzate

[...]

Fino al 31 maggio 2013 le aziende fino a 10 lavoratori (salvo quelle a rischio rilevante) potevano dimostrare l'avvenuta valutazione dei rischi attraverso la cosiddetta "autocertificazione".

Dal 1° giugno 2013 anche queste aziende devono possedere il documento di valutazione che analizzi tutti i rischi presenti in azienda, che indichi i requisiti di sicurezza adottati e che definisca il programma di interventi per mantenere o migliorare i livelli di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Era avvertita da tempo in tutta Europa la necessità di fornire strumenti semplici e gratuiti di supporto e assistenza alle Piccole e Medie Imprese (modelli e strumenti) sotto forma di supporti per la Valutazione dei rischi (di fase/mansione), per la redazione sintetica del DVR e l'informatizzazione del processo, il monitoraggio/analisi degli eventi (non conformità, incidenti e infortuni), l'informazione, formazione e addestramento, la gestione dei processi (Documentazione, Manutenzione, Sorveglianza sanitaria, Monitoraggio, Informazione /Formazione/addestramento).

[...]

In Italia, come strumenti di supporto, sono state prodotte le " **procedure standardizzate per la valutazione dei rischi**"(come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 81/08) approvate dalla Commissione Consultiva Permanente e pubblicate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012. Le aziende hanno la facoltà di utilizzare le procedure standardizzate ai sensi dell'art. 29 comma 5, oppure redigere il documento di valutazione dei rischi secondo gli artt. 17, 28 e 29.

Lo scopo della procedura standardizzata è quello di indicare il **modello di riferimento** su cui effettuare la valutazione dei rischi ed il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Tale procedura di semplificazione è utilizzabile dalle imprese che occupano **fino a 10 lavoratori** (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08, con esclusione delle attività di cui all'art. 31 comma 6 lett. a,b,c,d,g) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08, con i limiti di cui al comma 7).

Il datore di lavoro effettua la valutazione sulla base della procedura standardizzata, in collaborazione con il RSPP e il Medico Competente ove previsto, previa consultazione del RLS/RLST, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori, in conformità a quanto previsto dal Titolo I, Capo III del D.Lgs. 81/08 e in relazione all'attività e alla struttura dell'azienda.

Istruzioni Operative: il Datore di lavoro effettua la valutazione secondo i **seguenti passi:**

1) descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;

2) identificazione dei pericoli presenti in azienda;

3) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;

4) definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

Per ognuno di questi passi è disponibile un modulo da compilare :

Passo N.1 : descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni (Moduli n. 1.1 e n. 1.2);

- *Dati Aziendali*

- *Sistema di prevenzione e protezione*

- *Lavorazioni aziendali e mansioni*

Passo N.2 : individuazione di pericoli presenti in azienda (Modulo n. 2);

Passo N.3 : valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione (Modulo n. 3, colonne da 1 a 5);

- *Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate*

- *Definizione del programma di miglioramento* (Modulo n. 3, colonne da 6 a 8)

Passo N.4 : definizione del programma di miglioramento

(Modulo n.3, colonne da 6 a 8).

La valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico, deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo, nell'organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria.

I principi generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi sono contenuti nel D.Lgs. 81/08 all'art. 15 e sono così sintetizzabili:

-l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

-la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione);

-il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature;

-la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

-il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);

-l'informazione, la formazione e l'addestramento adeguati per i lavoratori;

-la partecipazione e consultazione dei lavoratori e degli RLS;

-le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

-l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza);

-la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;

-la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza.

[...]

D.ssa Marta Dei-AUSL TOSCANA SUDEST

Fonte : www.punto sicuro.it- vedi all.sic.2

3) Ascensori sicuri, dal Cna Roma utili consigli per il corretto utilizzo e manutenzione. In 8 punti i maggiori rischi e gli interventi per prevenire gli incidenti

Il CNA Roma, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola media impresa, ha pubblicato un utile vademecum con consigli per garantire il corretto utilizzo e la giusta manutenzione degli ascensori. Prima di tutto viene ricordato che, a salvaguardia della sicurezza di tutti coloro che li utilizzano, gli ascensori devono essere:

- progettati da personale qualificato per garantire il funzionamento automatico dei dispositivi di sicurezza in caso di anomalia;
- controllati regolarmente da un manutentore abilitato e ogni 2 anni da un ingegnere di un organismo competente autorizzato dallo Stato.

Il vademecum per la sicurezza degli ascensori

Il vademecum riporta in 8 punti i possibili fattori di rischio che potrebbero rivelarsi causa di incidenti durante l'utilizzo dell'impianto o durante le operazioni di manutenzione.

Si consiglia di valutare insieme al manutentore dell'impianto, gli interventi necessari da eseguire per eliminare o almeno ridurre i rischi e per prevenire gli incidenti.

Ecco gli 8 punti da seguire:

- 1) Affidare la manutenzione a una ditta specializzata e in regola con le prescrizioni di legge;
- 2) Non permettere a nessuno di eseguire operazioni che sono di competenza del manutentore;
- 3) Sospendere l'esercizio dell'ascensore in caso di incidente e segnalarlo al manutentore;
- 4) Installare un combinatore vocale bidirezionale collegato a un centro di soccorso: ciò garantisce che le persone intrappolate in cabina vengano soccorse tempestivamente e nel modo migliore;
- 5) Installare un sistema di livellazione precisa al piano, per evitare che gli utenti inciampino nell'entrare o uscire da una cabina non ben livellata;
- 6) Installare dispositivi a protezione delle persone durante la chiusura di porte automatiche;
- 7) Installare porte sulle cabine che ne siano prive;
- 8) Adeguare ascensori idraulici in modo da portarne il livello di sicurezza allo stesso conseguito sugli elettrici.

Fonte: www.cna.it/notizie

4) Le informazioni che il responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) deve acquisire "di sua iniziativa" per la Valutazione dei Rischi.

I sopralluoghi, le informazioni reperibili o evidenti di cui l'RSPP e il consulente esterno devono tenere conto per svolgere diligentemente il loro incarico: casi e principi nelle sentenze della Cassazione Penale.

Fino a che punto l'RSPP e il consulente esterno devono attivarsi per reperire le informazioni necessarie alla valutazione dei rischi (al di là delle informazioni e oltre le informazioni che l'RSPP per legge deve necessariamente ricevere dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 18 c.2 D.Lgs.81/08)?

Fino a che punto l'RSPP e il consulente esterno devono effettuare sopralluoghi, conoscere nel dettaglio l'organizzazione (gli "aspetti logistici e organizzativi di ogni momento del processo lavorativo", secondo le parole della Cassazione) e i suoi mutamenti e verificare le condizioni di lavoro?

Questo tema, da sempre molto dibattuto, è oggetto di alcune sentenze della Cassazione che vengono proposte di seguito, senza pretese di esaustività.

L'RSPP deve operare una "costante verifica delle condizioni di lavoro e di eventuali mutamenti, anche di fatto, dell'organizzazione aziendale": Cassazione Penale, Sez.IV, 10 febbraio 2015 n.5983

Il principio espresso da questa sentenza è il seguente: *"non è il datore di lavoro a dover informare il R.S.P.P. delle modalità e degli aspetti logistici e organizzativi di ogni momento del processo lavorativo e dei pericoli connessi ma è al contrario quest'ultimo a dover attentamente valutare tali elementi, attraverso una costante opera di controllo e verifica delle condizioni di lavoro e di eventuali mutamenti, anche di fatto, dell'organizzazione aziendale, da comunicare prontamente al datore di lavoro onde metterlo in grado di esercitare i suoi poteri/doveri di intervento a fini di prevenzione e sicurezza."*

Vediamo brevemente il caso.

Il datore di lavoro e l'RSPP di una ditta esercente attività di realizzazione di prefabbricati in cemento sono condannati per omicidio colposo per l'infortunio occorso ad un lavoratore che era adibito, *"al momento del sinistro, al lavaggio tramite idropulitrice di pannelli in conglomerato cementizio, mantenuti in posizione verticale tramite rastrelliere, due dei quali gli rovinavano addosso provocandone la morte per schiacciamento."*

Al datore di lavoro "l'evento era ascritto [...] per aver omesso di considerare, nel documento di valutazione dei rischi, il sistema utilizzato per mantenere in posizione verticale le pareti in conglomerato cementizio, mediante l'impiego di rastrelliere, durante le fasi di stoccaggio e lavaggio" mentre all'RSPP "si rimproverava, invece, di aver omesso di individuare e valutare i rischi connessi alla descritta lavorazione e alla relativa organizzazione e, dunque, di individuare le necessarie misure per la sicurezza e, comunque, di intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare la fonte di pericolo".

L'RSPP nel ricorso sostiene di aver assolto ai propri compiti "sulla base di quanto egli conosceva e poteva materialmente conoscere circa l'organizzazione produttiva e i luoghi dell'azienda e che, a tal fine, egli poteva fare riferimento solo ed esclusivamente al documento di valutazione dei rischi, la cui redazione è per legge imposta al datore di lavoro" il quale ultimo, secondo il ricorrente, "aveva nel caso di specie negligenemente omesso di indicare all'interno del documento di valutazione dei rischi la fase di lavaggio delle pareti in cemento e la relativa organizzazione della zona dell'azienda a ciò destinata".

Nel ricorso "evidenzia altresì che la pulitura delle pareti in cemento avveniva in una zona dello stabilimento che era destinata, nel documento di valutazione dei rischi, ad altre fasi della produzione. Osserva che, pertanto, mai egli avrebbe potuto avere conoscenza della fase di lavaggio delle pareti in cemento con idropulitrice" e che dal processo "non emerge prova certa che egli conoscesse effettivamente lo stato dei luoghi e, in particolare, la zona dove avveniva il lavaggio con idropulitrice delle pareti in cemento."

Secondo la Cassazione, che rigetta il ricorso, premesso che "tra i compiti del R.S.P.P., dettagliati dalla richiamata normativa, rientra proprio quello di individuare i fattori di rischio e suggerire le misure da adottare", di conseguenza "al riguardo l'assunto del ricorrente secondo cui tale obbligo presuppone l'indicazione, da parte del datore di lavoro, nel documento di valutazione dei rischi, dello specifico aspetto organizzativo interessato dalla possibile insorgenza di rischi non trova alcun appiglio nel dato positivo e ancor prima è manifestamente illogico dal momento che finisce con l'invertire il rapporto di collaborazione tra responsabile del servizio di prevenzione e protezione e datore di lavoro, quale presupposto dalla norma, e in definitiva, come detto, a privare di senso la stessa previsione della figura del R.S.P.P."

La Corte chiarisce che "è evidente, infatti, che **non è il datore di lavoro a dover informare il R.S.P.P. delle modalità e degli aspetti logistici e organizzativi di ogni momento del processo lavorativo e dei pericoli connessi ma è al contrario quest'ultimo a dover attentamente valutare tali elementi, attraverso una costante opera di controllo e verifica delle condizioni di lavoro e di eventuali mutamenti, anche di fatto, dell'organizzazione** aziendale, da comunicare prontamente al datore di lavoro onde metterlo in grado di esercitare i suoi poteri/doveri di intervento a fini di prevenzione e sicurezza."

Qualora si ragionasse "diversamente, peraltro, è evidente che, come detto, la previsione di una siffatta figura di collaboratore non avrebbe significato alcuno dal momento che, postulandosi un onere informativo in capo allo stesso datore di lavoro, si presuppone per ciò stesso, contrariamente al vero, che lo stesso sia sempre e comunque in grado di procurarsi ex se le informazioni necessarie al fine di un compiuto espletamento dei doveri prevenzionali su di lui gravanti (**si pensi all'esistenza di rischi la cui conoscenza derivi da competenze specialistiche**)."

Infine, dal punto di vista delle circostanze concrete, secondo la Cassazione è fuori di dubbio il fatto che l'RSPP ricorrente "**fosse in condizioni di potersi rendere conto**, ove avesse diligentemente assolto all'incarico affidatogli, dei pericoli connessi al luogo e al modo con cui si provvedeva al lavaggio delle pareti di cemento. Tale valutazione, invero, è ampiamente e adeguatamente motivata nella sentenza impugnata attraverso ampio e puntuale richiamo di pertinenti emergenze processuali e segnatamente delle deposizioni dei testi A.R. e D.M. (i quali hanno riferito che: le rastrelliere sulle quali erano appoggiate le pareti del lavaggio venivano usate **già da tempo**; erano state realizzate in loco su decisione del C. e con l'approvazione del L.; il luogo in cui Ca.Mi. stava eseguendo il lavaggio era stato provvisoriamente individuato da circa due settimane, in quanto nella diversa zona del capannone destinata a tale attività erano in corso dei lavori per la realizzazione di una vasca nel rispetto delle norme ambientali e di sicurezza dei lavoratori)..."

Il consulente esterno "sia esso Rspp o esperto estraneo all'organigramma aziendale" deve "acquisire le informazioni necessarie al corretto assolvimento del suo compito, che in prima istanza consiste nella "individuazione dei fattori di rischio ... sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale": Cassazione Penale, Sez.IV, 25 giugno 2015 n.26993

Questa sentenza esprime il seguente principio: "Non v'è dubbio che [il datore di lavoro], quale dominus dell'organizzazione aziendale, sia depositario di tutte le informazioni influenti sulla valutazione dei rischi; e che mentre talune devono essere necessariamente veicolate al consulente perché questi ne possa avere conoscenza, altre sono agevolmente reperibili da questo solo che il rapporto di consulenza abbia una sua dimensione reale.

Ma erra l'esponente nel derivare dalla previsione dell'art.9 co. 2 d.lgs. n.626/1994 (norma vigente al momento del fatto; oggi il riferimento è all'art. 33 d.lgs. n. 81/2008) l'insussistenza dell'obbligo del consulente nella valutazione dei rischi (sia esso Rspp o esperto estraneo all'organigramma aziendale) di acquisire le informazioni necessarie al corretto assolvimento del suo compito, che in prima istanza consiste nella "individuazione dei fattori di rischio ... sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale".

Per quanto riguarda il caso oggetto della sentenza, un dipendente di una Fattoria era "alla guida di un trattore Fiat 605 al quale era attaccato l'attrezzo denominato "raccoglisarmenti" quando era caduto con il mezzo d'opera in un dirupo durante una manovra eseguita in prossimità del ciglio dello stesso ed era rimasto schiacciato dal trattore, riportando lesioni personali gravissime."

La Cassazione Penale ha confermato la condanna del **"consulente esterno in materia di sicurezza sul lavoro del datore di lavoro, M.M.** (la cui posizione era stata definita con sentenza di patteggiamento), che aveva predisposto un documento di valutazione dei rischi incompleto, generico e superficiale, avendo omesso in particolare di analizzare i rischi connessi all'uso del veicolo con il quale era avvenuto l'infortunio in quello specifico ambiente lavorativo nel quale l'evento si era prodotto e di segnalare la necessità dell'adeguamento del veicolo alla vigente normativa, dotandolo di dispositivo antiribaltamento e di cinture di sicurezza."

La Corte di appello aveva ricordato che "l'imputato medesimo aveva confermato di aver predisposto il documento di valutazione nell'anno 2004 e che la sua opera di consulenza era proseguita negli anni, ha ritenuto che egli avrebbe dovuto segnalare l'inidoneità del veicolo, palesemente obsoleto e privo di dispositivi di sicurezza già all'epoca previsti dalla legge, e comunque prescrivere limitazioni al suo utilizzo, anche al fine di rendere il datore di lavoro edotto dei rischi connessi all'uso del mezzo." E che "per contro il documento di valutazione dei rischi descriveva il trattore in questione come in buone condizioni così configurandosi l'omessa valutazione del rischio connesso all'uso del predetto veicolo, certamente in relazione causale con l'infortunio avvenuto."

Nei motivi di ricorso il consulente esterno fa presente che la "sentenza impugnata ha disconosciuto che **l'opera del consulente è condizionata dai dati conoscitivi offerti dal datore di lavoro.** Nel caso di specie è emerso dalla istruttoria dibattimentale che le informazioni fornite dal datore di lavoro al consulente indicavano che il trattore in questione non era adoperato per le lavorazioni agricole nella Fattoria di C. ma era confinato nella Fattoria di S. La Corte di appello ha ritenuto che il B.L. [il ricorrente, n.d.r.] dovesse verificare personalmente tali informazioni ma tale obbligo non è previsto normativamente. Non costituendo il trattore una fonte di pericolo, esso non doveva essere preso in considerazione ai fini della valutazione del rischio."

La Corte, nel rigettare il ricorso, sottolinea che "nel caso che occupa, nel quale il B.L. assunse su base contrattuale - ancorché priva di forma scritta - il compito di collaborare con il M.M. nell'attività di risk assessment che esita nella redazione del documento di valutazione dei rischi [...], **assumendo il compito di collaborare nel risk assessment, il B.L. si è fatto co-gestore del rischio** determinato dalle attività dell'impresa, sia pure limitatamente alla fase della valutazione dei rischi specifici connessi alle diverse lavorazioni e componenti del processo produttivo."

La Corte considera infondato anche "il rilievo dell'esponente che evidenzia il condizionamento dell'opera del consulente alle informazioni trasmesse dal datore di lavoro" in quanto "non v'è dubbio che quest'ultimo, quale dominus dell'organizzazione aziendale, sia depositario di tutte le informazioni influenti sulla valutazione dei rischi; e che mentre talune devono essere necessariamente veicolate al consulente perché questi ne possa avere conoscenza, **altre sono agevolmente reperibili da questo solo che il rapporto di consulenza abbia una sua dimensione reale.**

Ma erra l'esponente nel derivare dalla previsione dell'art.9 co. 2 d.lgs. n.626/1994 (norma vigente al momento del fatto; oggi il riferimento è all'art. 33 d.lgs. n. 81/2008) l'insussistenza dell'obbligo del consulente nella valutazione dei rischi (sia esso Rspp o esperto estraneo all'organigramma aziendale) di acquisire le informazioni necessarie al corretto assolvimento del suo compito, che in prima istanza consiste nella "individuazione dei fattori di rischio ... sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale".

Infatti - precisa la Cassazione - "nel caso che occupa i giudici di merito rammentano che il B.L. **effettuò una visita** presso le varie sedi dell'azienda, **venendo così a conoscere** dell'unitarietà della gestione pur a fronte delle diverse intestazioni; che egli esaminò il trattore, già allora obsoleto e non dotato di essenziali ed obbligatori dispositivi di sicurezza quali il rollbar e le cinture di sicurezza, e ciò nonostante lo indicò come "in buone condizioni", senza evidenziare che non era idoneo all'utilizzo su qualsiasi tipo di terreno. Puntualizzazioni che descrivono il pertinente bagaglio informativo in possesso del B.L. e che rendono privo di pregio l'argomento difensivo della mancanza di conoscenza nel consulente B.L. dell'uso del mezzo d'opera presso la fattoria di C. (circostanza peraltro esclusa in fatto dalla Corte di Appello)."

Infine "il restante motivo, alla luce di quanto appena spiegato, risulta manifestamente infondato, siccome prende le mosse da una sottolineatura della novità dell'adibizione del trattore ai lavori presso la fattoria di S.. Si è appena dimostrata che siffatta circostanza è di nessun rilievo, per la originaria e totale inidoneità del mezzo all'utilizzo su qualsiasi terreno."

I sopralluoghi in azienda dell'RSPP/Consulente esterno e le informazioni desumibili dalle circostanze concrete che non possono "non essere notate" e "la cui esistenza non può essere ignorata da alcuno": Cassazione Penale, Sez.IV, 18 gennaio 2017 n.2406

Chiudiamo con una sentenza di quest'anno, che ha giudicato le responsabilità - per omicidio colposo aggravato connesso ad un infortunio sul lavoro - del presidente del C.d.A di una S.p.A., del direttore tecnico e responsabile della produzione e dell'RSPP sul quale ultimo incombeva *"l'obbligo di valutare con diligenza e prudenza i processi produttivi, individuando i possibili fattori di rischio e segnalandoli al datore di lavoro per l'adozione degli opportuni provvedimenti. "Nel caso di specie, "egli avrebbe omesso di segnalare al datore di lavoro il grave rischio connesso all'esistenza dei depositi di materiale infiammabile ed alle procedure di travaso".*

Secondo la Cassazione, "al B.E., quale **professionista esperto, prima consulente e poi RSPP** dell'azienda A. (specializzata nella produzione di antine in legno per arredamenti, dotata di un reparto di tinteggiatura ove normalmente vengono utilizzati smalti, vernici e diluenti), **non poteva sfuggire la valutazione del "dove" e "come"** venissero depositati, spostati, travasati, usati e poi smaltiti i detti materiali liquidi altamente infiammabili; né esorbitava dai suoi obblighi la ponderazione della collocazione e dell'utilizzo delle **cisterne** presenti nel piazzale dell'azienda (**di dimensioni tali da non poter essere "non notate"**)."

"Eppure" -sottolinea la Corte - "di tutto ciò non v'è traccia nei documenti di valutazione dei rischi redatti dal ricorrente" e "nel caso in esame, oltretutto, l'oggetto della mancata valutazione non era certamente marginale o poco evidente, trattandosi di un deposito di alcune grandi cisterne poste in un'apposita area al di fuori dello stabilimento, **la cui esistenza non poteva essere ignorata da alcuno..**"

La Corte conclude: "nel presente procedimento il B.E. assume la doppia veste di consulente esterno del datore di lavoro nell'elaborazione del documento di valutazione e di RSPP successivamente nominato. Egli non poteva ignorare, e se lo ha fatto ciò è ascrivibile a colpa, l'esistenza del deposito esterno formato da cisterne di materiale infiammabile. Come ha correttamente rilevato il perito nella propria relazione, **gli accordi fra lo studio professionale del B.E. e la A. prevedevano sopralluoghi periodici in azienda al fine di verificare i rischi presenti. L'appellante non può quindi giustificare la (asserita) mancata conoscenza del deposito con la constatazione che esso non fosse indicato nelle planimetrie.**"

A cura di **Anna Guardavilla**. Tratto da www.punto sicuro.it

Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro

Per approfondimenti si rimanda a:

[Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 5983 del 10 febbraio 2015- Morte per schiacciamento di un lavoratore: quando la responsabilità, oltre che del datore di lavoro, è del RSPP.](#)

[Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 26993 del 25 giugno 2015 - "Colui che cooperi con propria condotta agevolatrice alla produzione dell'evento é chiamato a risponderne": responsabilità di un RSPP.](#)

[Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 2406 del 18 gennaio 2017 - Deposito esterno formato da cisterne di materiale infiammabile. Responsabilità di un RSPP per mancata idonea valutazione dei rischi.](#)

5) Decreto 21 febbraio 2017 regola tecnica antincendio autorimesse

In seguito all'entrata in vigore del nuovo codice di Prevenzione Incendi, nell'agosto 2015 (DPR 03/08/2015), è stato pubblicato in GU n.52 del 03/03/2017 il provvedimento Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa con entrata in vigore al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione.

Il provvedimento definisce le Regole tecniche verticali specifiche per le attività interessate dal campo di applicazione. Le norme si applicano alle autorimesse con superficie complessiva coperta superiore a 300 m² e, come da regolamento generale antincendi, si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi definite dal provvedimento ministeriale del 1° febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili) e dal decreto del Ministro dell'Interno del 22 novembre 2002 (Disposizioni in materia di parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto).

Nell'allegato di riferimento (Regole Tecniche Verticali: V.6 Autorimesse), si elencano nel dettaglio le misure in deroga a o a integrazione dei sopracitati provvedimenti, con la precisazione già nella strategia antincendio(V6.5), che le disposizioni generali definite nel Codice, sono da applicare integralmente in base ai livelli di prestazione di pertinenza, ove non esplicitamente illustrato.

La classificazione delle attività di autorimessa, delineata nel punto 6.3 ripartisce le autorimesse in classi definite in considerazione della tipologia di servizio, della superficie e dell'altezza dei locali; inoltre all'interno delle stesse attività, i diversi ambienti di lavoro vengono classificati in considerazione delle destinazioni d'uso e delle pertinenze adiacenti.

Entrando poi nel dettaglio della strategia antincendio, vengono definiti i criteri di reazione (6.5.1) di resistenza al fuoco (6.5.2) e di compartimentazione (6.5.3). Per quanto riguarda la gestione delle misure procedurali, sono rinnovate alcune disposizioni significative che definiscono azioni comportamentali di tipo preventivo e attuativo quali: l'obbligo della cartellonistica, il divieto di fumare e di depositare o travasare liquidi infiammabili e il divieto di accesso per i veicoli non in regola con gli obblighi di manutenzione del circuito carburanti. Sono inoltre individuati precisi criteri per il parcheggio dei veicoli alimentati a GPL, che possono essere parcheggiati in piani interrati (non più profondi di 6 mt) solo se provvisti del dispositivo di sicurezza conforme al regolamento CE 67/01.

Le attività di autorimessa devono essere dotate di sistemi di controllo di fumo e di calore, di adeguati evacuatori di smaltimento per l'abbattimento del caldo e dei fumi, ed eventualmente (in considerazione dei livelli di prestazione di rischio) di impianti di spegnimento automatico delle fiamme.

Al fine di non costituire pericolo durante le eventuali attività di lotta antincendio, le autorimesse devono essere provviste di opportuno sezionatore dell'alimentazione elettrica, facilmente accessibile e che tolga tensione a tutto l'impianto elettrico (comprese le pertinenze).

Un capitolo a parte è dedicato alla valutazione, del rischio di esplosioni (V6.6) conseguenti a perdite strutturali o danni sul circuito carburanti dei veicoli; tale valutazione può essere omessa, a condizione che vengano rispettate alcune misure di progettazione relative alle superfici ed alle aperture di smaltimento del calore.

Fonte www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale - vedi all.sic.3-4



Approfondimenti



L'unione fa la sicurezza sul lavoro, nuova campagna della Regione Toscana L'unione fa la sicurezza. È stata lanciata il 20 marzo dalla Regione Toscana una nuova campagna di comunicazione che si concentra su quanto la collaborazione tra tutte le parti presenti sul lavoro sia fondamentale per la prevenzione dei rischi e per evitare incidenti.

Una foto, un video e uno spot radio saranno il cuore della campagna, affiancati da un nuovo sito istituzionale dedicato alla sicurezza sul lavoro realizzato all'interno del portale regionale

Così l'assessore al Diritto alla salute Stefania Saccardi: "È necessario così come recita il messaggio che abbiamo scelto, stabilire prima di tutto un'alleanza tra datori di lavoro e lavoratori. Poi occorre investire nella formazione, nell'informazione e in tutte quelle attività che permettono di prevenire le situazioni di rischio. La Regione lo fa con questa campagna, che chiama a raccolta tutti gli interessati e che si aggiunge alle tante iniziative messe in atto nei mesi e negli anni scorsi".

Ancora per quanto riguarda le iniziative per la sicurezza dal 1° aprile prenderà il via una variante della campagna, a titolo La sicurezza di oggi è il benessere di domani dedicata alle imprese cinesi di Firenze, Prato e Pistoia. Già programmati i prossimi interventi di sensibilizzazione che interesseranno il settore marmo a giugno, portuali a settembre e nel 2018 edilizia e agricoltura.

Info: Regione Toscana, campagna L'unione fa la sicurezza

Schema formazione aggiornamento

Per concludere in allegato lo schema formazione obbligatoria per gli addetti e operatori della sicurezza sui luoghi di lavoro con indicazione dei corsi e delle relative scadenze per gli aggiornamenti.

Fonte CPT (Comitato Paritetico Territoriale di Siracusa). All.sic.5

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttaro.

Chiuso in data 25/03/2017